

Numero della proposta

154

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867

Proposta di Legge presentata nella tornata del 25 Gennaio 1868.
dal Ministro della Pubb. Istruzione

OGGETTO

Relatore

Approvata nella tornata del

186

249

DOCUMENTI comunicati alla Commissione.

DATA	OGGETTO	INDICAZIONE del Commissario che ritenne i documenti	DATA della restituzione alla segreteria
14 Febbrajo	<p>1^o Mandato di approvare con bisime</p> <p>2^o Mandato di approvare</p> <p>3^o Mandato di approvare, ma senza senza bene</p> <p>4^o Mandato di approvare perche' la cosa e' fatta, altrimenti avrebbe disapprovato.</p> <p>5^o Approva la legge, ma disapprova l'operato del ministro</p> <p>6^o Mandato di approvare</p> <p>7^o Obbligo di sospendere qualunque decisione in attesa dell'esito della legge di riordinamento dell'istruzione secondaria</p> <p>La commissione ha nominato Fede e' Quaresima, Marattani, e negotario Cosanelli</p>		

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE.

presentato dal ministro della pubblica istruzione

(BROGLIO)

nella tornata del 25 gennaio 1868

Convalidazione del regio decreto 15 settembre 1867,
n° 3955, che parifica il corso di studi liceali in Toscana
a quello delle altre parti del regno.

SIGNORI! — Nella riunione in un solo regno delle provincie italiane, alcune particolari condizioni della Toscana, e principalmente lo aver essa avuto, anche innanzi all'annessione, reggimento e leggi distinte emanate in nome del Re, portarono che le continuasse per l'istruzione secondaria classica la legge datale già sotto il Ministero Ridolfi li 10 marzo 1860; laddove le altre provincie annesse si erano venute conformando alla legge Casati, che, fino dal 13 novembre 1859, regolava anche quella parte di studi in Piemonte e in Lombardia. Delle differenze che passano tra l'una e l'altra legge, principalissima è quella, che nella Toscana si restringeva a due anni l'insegnamento liceale, il quale nella legge Casati è diviso e distribuito pel corso di tre. Inoltre, perchè il principio che aveva regolato la istituzione de' licei in Toscana era stato d'inchiudere nel loro corso il primo anno degli studi universitari, così si erano dovuti distinguere altrettanti corsi liceali quante le diverse professioni a cui si dispongono i giovani per le Università; quando invece nella legge del novembre 1859 gli studi liceali precedono quelli universitari, ed essendone intieramente separati, intendono a dare, come avviamento alla professione delle varie discipline, quella generale coltura che di ogni disciplina è primo e precipuo fondamento.

Questa condizione legale diveniva cagione di turbamento e difficoltà agli studi in Toscana, dopo che, procedendo nella unificazione de' metodi e delle forme d'insegnamento nel regno, i regolamenti e i programmi che vennero pubblicandosi, e dalla cui osservanza non poteva naturalmente sciogliersi la Toscana, avevano tutti per base la legge del novembre 1859, che in queste provincie non si era promulgata. E la difficoltà maggiore doveva provenire, non tanto dal concetto della divisione degli studi secondo le professioni, il quale animava la superstita legge Toscana, quanto dalla necessità in che si trovavano i professori di costringere e condensare in due anni le materie di tre: danno degli alunni e degli studi non lieve, eppure inevitabile; poichè gli esami d'ammissione alla Università essendo gli stessi per tutto il regno, vogliono in tutti i licei eguali preparazione.

Non mancò il Ministero di argomentarsi, nel modo che gli consentivano migliore le proprie facoltà, a recare quei provvedimenti, che d'altra parte non tardarono ad essere invocati così dalle autorità scolastiche provinciali, come dai Consigli de' professori. Poco dopo la pubblicazione de' programmi d'esame, approvati con decreto de' 29 ottobre 1863, il Ministero si rivolgeva ai Consigli scolastici provinciali della Toscana, invitandoli a proporre quale via fosse da tenere perche i nuovi ordini d'insegnamento avessero anche ne' licei toscani la più fedele e conveniente applicazione. E raccolto il vario avviso, affidava all'Ispettorato generale la cura di stabilire alcune norme, per le quali si mirava a conciliare con la osservanza de' programmi la speciale condizione di quegli istituti. Così alla pubblicazione del nuovo regolamento per le scuole secondarie, approvato con decreto del 1° settembre 1865, il Ministero, dopo avere con un articolo di esso riservato a sé speciali facoltà sopra i licei toscani, comunicava ai direttori, in una lettera circolare (15 novembre 1865), opportune istruzioni per coordinare i programmi al biennio; e poco appresso inviava un ufficiale dell'Ispettorato a conferire, per schiarimenti ed accordi, coi Consigli de' professori di ciascun liceo.

Però sarebbe vano negare che cotesti provvedimenti, se hanno giovato a trarre da una anormale condizione di cose quanto più di bene fosse permesso, e causarne o sminuirne i pericoli e gl'incomodi, non hanno dato, nè potevano, alla istruzione secondaria in Toscana quell'assetto stabile, che è prima condizione di regolarità e di profitto; come non hanno contentati i desideri, che oggi si levano anzi più vivaci, sul compiuto parificazione delle scuole liceali in queste nobili pro-

vincie, da cui tanto ha diritto di ripromettersi, specialmente negli studi, la comune patria. Il voto de' Consigli provinciali scolastici, anni indietro discorde e dubbioso sul grave argomento, è ora unanime, e si fa caldo sostenitore delle rimostranze che avanzano a lor volta: gli insegnamenti; perchè il corso triennale prescritto dalla legge sia esteso anche a' licei toscani.

La recente inchiesta sugli esami di licenza basterebbe essa sola a provare chiaramente, come agli alunni toscani rimanga corto il tempo per quelli esercizi letterari ne' quali l'istruzione classica ha tutto il suo fondamento. E senza dubbio sarebbe vano ogni altro tentativo di migliorarla in queste provincie, quando non si rimovesse subito da loro cotesta cagione gravissima di disagio e di turbamento.

È necessario eziandio che il concetto dell'istituto classico sia, anche in questa parte del regno, ristaurato secondo i principii della scienza e gli ordini che regolano la istruzione in Italia e presso le altre nazioni. Conservando il mescolamento delle cattedre di coltura generale e di scienze speciali, è impossibile che i giovani tengano quella nel debito pregio, e non si contentino di libarne appena quanto basti loro a superare, o meglio, a deludere gli esami. Le cattedre che diconsi universitarie, nel liceo toscano, null'altro rappresentano se non una spesa non compensata da alcuna reale utilità, sia per gli studi, sia pel comodo delle famiglie, il quale del resto vuolsi subordinare sempre al migliore ordinamento di quelli. E se mai sconvenne conservare spese che la ragione del pubblico servizio non giustifichi, egli è certo ora, e soprattutto nell'istruzione, dove tanto si ha da aggiungere a quel che fu fatto sin qui.

La parificazione dei licei toscani non fa che agevolare la via alle deliberazioni del Parlamento, dinanzi a cui è già la nuova legge sugli studi secondari, per la quale devesi sperare si raccolga il frutto della esperienza, non sempre lieta, di questi anni passati. La Toscana, a cui il passaggio ai nuovi ordinamenti non sarebbe forse senza disturbo, se si compiesse d'un tratto e mentre ella fosse tuttavia nelle condizioni attuali, vi si troverà dispostissima, quando pareggiata fin d'ora alle altre provincie in quella parte esteriore che della presente legge è indubitato conserverà la nuova, avrà già, al venir di questa, apparecchiati i suoi istituti a riceverla.

A tali fatti e considerazioni si appoggia il decreto già messo in atto nelle provincie toscane, che ora ho l'onore di presentare alla Camera, perchè lo avvalori col suo suffragio e gli dia autorità di legge.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Articolo unico.

È approvato il regio decreto 15 settembre 1867, numero 3955, col quale il corso di studi liceali in Toscana venne parificato a quello delle altre parti del regno.

REGIO DECRETO

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Vista la legge, numero 3725, 13 novembre 1859, sull'ordinamento della pubblica istruzione;

Vista la legge-decreto del Governo della Toscana, 10 marzo 1860;

Visto il regolamento per le scuole secondarie, approvato con decreto, numero 2498, 1° settembre 1865;

Viste le unanimi domande dei Consigli provinciali scolastici della Toscana;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. Il corso liceale in Toscana si fa, come per le altre parti del regno, nello spazio di tre anni, secondo i vigenti programmi.

Art. 2. Il numero dei professori per ciascuno istituto, i loro stipendi, gli orari e le norme disciplinari, ne' licei toscani, sono quali li stabilisce la legge 13 novembre 1859.

Art. 3. Le cattedre d'insegnamento estraneo alle materie dei programmi liceali sono nei licei toscani soppresse. Potranno essere mantenute dalle provincie o dai comuni nei cui licei dette cattedre esistono.


Art. 4. È abrogata ogni disposizione, così generale a tutti i licei toscani, come particolare a qualunque di essi, che sia contraria al presente decreto, che sarà presentato al Parlamento nazionale per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Milano, addì 15 settembre 1867.

VITTORIO EMANUELE

COPPINO.



REGIO DECRETO *col quale il corso di studi liceali in Toscana viene parificato a quello delle altre parti del Regno.*

15 settembre 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge n. 3725, 13 novembre 1859, sull'ordinamento della pubblica istruzione;

Vista la Legge-Decreto del Governo della Toscana 10 marzo 1860;

Visto il Regolamento per le scuole secondarie, approvato con Decreto n. 2498, 4° settembre 1865;

Viste le unanimi domande dei Consigli provinciali scolastici della Toscana;

2.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato
per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il corso liceale in Toscana si fa, come per le altre
parti del Regno, nello spazio di tre anni, secondo i
vigenti programmi.

Art. 2.

Il numero dei professori per ciascuno Istituto, i loro
stipendi, gli orari e le norme disciplinari, ne' Licei To-
seani, sono quali li stabilisce la Legge 13 novem-
bre 1859.

Art. 3.

Le cattedre d'insegnamento estraneo alle materie dei
programmi liceali, sono nei Licei Toscani soppresse.
Potranno essere mantenute dalle Provincie o dai Co-
muni nei cui Licei dette cattedre esistono.

Art. 4.

È abrogata ogni disposizione, così generale a tutti i
Licei Toscani, come particolare a qualunque di essi, che
sia contraria al presente Decreto, che sarà presentato
al Parlamento Nazionale per essere convertito in Legge.

Ordiniamo che il presenté Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Milano addì 15 settembre 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti
addì 11 ottobre 1867
Reg. 41 Atti del Governo a c. 18.

AYRES.

(Luogo del sigillo)
V. Il Guardasigilli
TECCHIO.

COPPINO.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Relazione

per la conversione in legge del R. Decreto
15 febbrajo 1867 n. 2955, che parifica il corso di studi
liceali in Toscana a quello delle altre parti
del Regno

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1099

1100

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1120

1121

1122

1123

1124

1125

1126

1127

1128

1129

1130

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1140

1141

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1150

1151

1152

1153

1154

1155

1156

1157

1158

1159

1160

1161

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

1170

1171

1172

1173

1174

1175

1176

1177

1178

1179

1180

1181

1182

1183

1184

1185

1186

1187

1188

1189

1190

1191

1192

1193

1194

1195

1196

1197

1198

1199

1200

1201

1202

1203

1204

1205

1206

1207

1208

1209

1210

1211

1212

1213

1214

1215

1216

1217

1218

1219

1220

1221

1222

1223

1224

1225

1226

1227

1228

1229

1230

1231

1232

1233

1234

1235

1236

1237

1238

1239

1240

1241

1242

1243

1244

1245

1246

1247

1248

1249

1250

1251

1252

1253

1254

1255

1256

1257

1258

1259

1260

1261

1262

1263

1264

1265

1266

1267

1268

1269

1270

1271

1272

1273

1274

1275

1276

1277

1278

1279

1280

1281

1282

1283

1284

1285

1286

1287

1288

1289

1290

1291

1292

1293

1294

1295

1296

1297

1298

1299

1300

1301

1302

1303

1304

1305

1306

1307

1308

1309

1310

1311

1312

1313

1314

1315

1316

1317

1318

1319

1320

1321

1322

1323

1324

1325

1326

1327

1328

1329

1330

1331

1332

1333

1334

1335

1336

1337

1338

1339

1340

1341

1342

1343

1344

1345

1346

1347

1348

1349

1350

1351

1352

1353

1354

1355

1356

1357

1358

1359

1360

1361

1362

1363

1364

1365

1366

1367

1368

1369

1370

1371

1372

1373

1374

1375

1376

1377

1378

1379

1380

1381

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

1398

1399

1400

1401

1402

1403

1404

1405

1406

1407

1408

1409

1410

1411

1412

1413

1414

1415

1416

1417

1418

1419

1420

1421

1422

1423

1424

1425

1426

1427

1428

1429

1430

1431

1432

1433

1434

1435

1436

1437

1438

1439

1440

1441

1442

1443

1444

1445

1446

1447

1448

1449

1450

1451

1452

1453

1454

1455

1456

1457

1458

1459

1460

1461

1462

1463

1464

1465

1466

1467

1468

1469

1470

1471

1472

1473

1474

1475

1476

1477

1478

1479

1480

1481

1482

1483

1484

1485

1486

1487

1488

1489

1490

1491

1492

1493

1494

1495

1

che aveva regolato la istituzione de
Licei in Toscana era stato d'inchiedere
nel loro corso il primo anno degli studi
universitari, così si erano dovuti distin-
guere altrettanti corsi liceali quanto le
diverse professioni a cui si dispongono i
giovani per le Università; quando invece
nella legge del novembre 1859 gli studi
liceali precedono quelli universitari,
ed essendone intieramente separate, in-
tendono a dare, com' avviamento alla
professione delle varie discipline, quella
generale coltura che di ogni disciplina è
primo e precipuo fondamento.

Questa condizione legale diveniva
cazione di turbamento e di difficoltà agli
studi in Toscana, dopo che, procedendo
nella unificazione de' metodi e delle
forme d' insegnamento nel Regno, i
regolamenti e i programmi che vennero
pubblicandosi, e dalla cui osservanza
non poteva naturalmente sciogliersi la
Toscana, avevano tutte per base la
legge del novembre 1859, che in queste
provincie non si era promulgata. E la
difficoltà maggiore doveva provenire,
non tanto dal concetto della divisione

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Degli studi secondo le professioni, il quale animava la superstita legge Toscana, quanto dalla necessità in che si trovavano i professori di costringere e condensare in due anni le materie di tre: danno degli alunni e degli studi non lieve, eppure inevitabile, poiché gli esami d'ammissione alla Università essendo gli stessi per tutto il Regno, vogliono in tutti i licei eguale preparazione.

Non manco il Ministero di argomentarsi nel modo che gli consentivano migliorare le proprie facoltà, a recare quei provvedimenti, che d'altra parte non tardarono ad essere invocati, ^{così} dalle autorità secolastiche provinciali ^{come} dai Consigli dei professori. Poco dopo la pubblicazione dei programmi d'esame approvati con Decreto del 29 Ottobre 1863, il Ministero si rivolgeva ai Consigli Scolastici provinciali della Toscana, invitandoli a proporre, qualora fosse da tenere perche' i nuovi ordini d'insegnamento avessero anche ne' licei toscani la più fedele e conveniente applicazione. E raccogliendo il vario avviso, affidava all'ispettorato generale la cura

Di stabilire alcune norme, per le quali
si mirava a conciliare con la osservanza
de' programmi la speciale condizione
di quelli istituti. Così alla pubblicazione
del nuovo Regolamento per le scuole ^{secondarie} ~~primarie~~
approvato con Decreto del 1° Settembre 1868
il Ministero, dopo avere con un articolo
di esso riservato a se' speciali facoltà
sopra i licei toscani, comunicava ai
Direttori in una lettera circolare (15 9^{bre}
1868) opportune istruzioni per coordinare
i programmi al biennio, e poco appresso
inviava un ufficiale dell'ispettorato
a conferire, per ischiarimenti ed accordi,
col Consiglio de' professori di ciascun
liceo.

Pero' sarebbe vano negare che cotesti
provvedimenti, se hanno giovato a
trarre da una anormale condizione
di cose quanto più di bene fosse
permesso, e causarne e diminuirne i
pericoli e gl' inconvenienti, non hanno
dato, ne' potevano, alla istruzione secon-
daria in Toscana, quell'assetto stabile,
che e' prima condizione di regolarità
e di profitto, come non hanno conten-
tato i desideri, che oggi si levano anzi

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

più vivaci, sul compiuto perfezionamento delle scuole liceali in queste nobili provincie, da cui tanto ^{ha diritto di} ripresentarsi, specialmente negli studi, la comune patria. Il voto dei Consigli provinciali scolastici, anni indietro discordi e dubbiosi sul grave argomento, e' ora unanime, e si fa caldo sostenere delle rimostranze che avanzano a lor volta gli insegnanti, perchè il corso triennale prescritto dalla legge sia esteso anche a' licei toscani.

La recente inchiesta sugli esami di licenza basterebbe essa sola a provare ^{come} chiaramente, che agli alunni toscani rimanga costò il tempo per quelli esercizi letterari ne' quali l'istruzione classica ha tutto il suo fondamento. E senza dubbio, sarebbe vano ogni altro tentativo di migliorarla in queste provincie, quando non si rimovesse subito da loro costosa e grave gravissima di disagio e di turbamento.

E' necessario quindi che il contatto dell'istituto classico sia, anche in questa parte del Regno, ristaurato secondo i principii della scienza e gli ordinamenti che regolano la istruzione

in Italia e presso le altre nazioni.
Conservando il mescolamento delle
cattedre di cultura generale e di
scienze speciali, è impossibile che i
giovani tengano quella nel debito
prezzo, e non si contentino di liberarsi
appena quanto basti loro a superare,
o meglio a deludere, gli esami. Le
cattedre che diconsi universitarie, nel
liceo toscano, null'altro rappresentano
se non una spesa non compensata da
alcuna reale utilità, sia negli studi
sia nel comodo delle famiglie, il quale
del resto vuole subordinare sempre al
migliore ordinamento di quelli. E se
mai convenne conservare spese che
la ragione del pubblico servizio non
giustifichi, egli ^{è certo ora, e soprattutto} ~~anzi tutto~~ nella istruzione,
dove tanto si ha da aggiungere a quel
che fu fatto sin qui.

La parificazione de' licei toscani
non fa che agevolare la via alle
deliberazioni del parlamento, dinanzi
a cui è già la nuova legge sugli
studi secondari, per la quale dovesi
sperare si raccolga il frutto della
esperienza, non sempre lieta, di

14

questi anni passati. La Toscana
 a cui il passaggio a nuovi ordinamenti
 non sarebbe forse senza disturbo, se
 si compiesse d'un tratto e mentre
 ella fosse tuttavia nelle condizioni
 attuali, vi si troverà dispostissima,
 quando pareggiata fin d'ora alle altre
 provincie in quella parte esteriore,
 che della presente legge è indubitato
 conserverà la nuova, ora già, al
 venir di questa, apparecchiata i nuovi
 istituti a riceverla.

A tali fatti e considerazioni
 si appoggia il Decreto già messo in atto
 nelle provincie toscane, che ora ho
 l'onore di presentare alla Camera, per
 che lo avvalorò col mio suffragio e gli
 dia autorità di legge.





1871.
Progetto di legge presentato
alla Camera dal Ministro della pubblica
Istruzione.

Consolidazione del Regio Decreto 19. Settembre
1867. A legge che unifichi il corso di
studii liceali in Torino, a quello delle
altre parti del Regno

Torino del 29. Gennaio 1871



Progetto di Legge

articolo unico

*E' approvato il Regio Decreto 15 Settembre 1867 N.º 3955
col quale il corso di studi liceali in Toscana venne
parificato a quello delle altre parti del Regno.*

*Il Ministro
Cagliari*